

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO



REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL RILASCIO DI CONTRASSEGNI E PER LE
CONCESSIONI DI SPAZI DI SOSTA PERSONALIZZATI
E GENERICI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Approvato con delibera Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n° 26
del 05/03/2015 - Entrato in vigore il 05/03/2015

b) **permanente**: che è rilasciato in favore di coloro i quali presentano un'invalidità permanente.

3. Per il rilascio del “contrassegno” di tipo permanente, l'interessato, residente nel Comune di Altavilla Milicia, deve presentare una domanda al Sindaco contenente le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, degli elementi oggettivi che giustificano la richiesta allegando una certificazione medica rilasciata dal medico legale, dalla quale risulti che la persona per la quale viene richiesto il contrassegno, abbia effettivamente la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente compromessa, oppure riferita a persone “non vedenti”. Nel caso il disabile sia minorenni o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura del genitore esercente la patria potestà o a cura di un suo convivente. Il rinnovo del contrassegno permanente avviene con la presentazione di una richiesta corredata dal certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di un infortunio o per altre patologie, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità di cui al precedente comma 1. In tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell'invalidità. L'eventuale proroga alla scadenza è subordinata alla presentazione di una certificazione del medico legale dal quale risulti che permangono le condizioni per le quali il contrassegno è stato rilasciato, con indicato l'ulteriore periodo presumibile di durata dell'invalidità.

4. Il rilascio del contrassegno prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo.
5. **Il contrassegno ha validità massima di 5 anni** e sarà rilasciato dal Comando Polizia Municipale secondo quanto disposto dal D.P.R. n.151 del 30 Luglio 2012.
6. In caso di furto o smarrimento, dovrà essere sporta denuncia alle autorità competenti. Per il rilascio del duplicato, dovrà essere presentata istanza al Sindaco con allegata copia della denuncia, o, in caso di danneggiamento o deterioramento del contrassegno, allegando copia del contrassegno danneggiato o deteriorato.
7. Il duplicato del contrassegno avrà un nuovo numero cronologico ma seguirà la scadenza naturale del vecchio contrassegno.
8. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato.

CAPO III: STALLI DI SOSTA

Art. 4

Concessionari degli stalli di sosta

1. Sono da intendersi “concessionari”, quali destinatari delle norme di cui al presente regolamento, coloro che sono residenti nel territorio comunale e che presentano una grave infermità agli arti inferiori o altra patologia che impedisca la deambulazione autonoma, ad essi sono equiparati i soggetti di cui all’art.12, comma 3, del D.P.R. 503/1996, ossia i non vedenti.

Art. 5

Commissione Consultiva per l’esame delle richieste e delle esigenze delle persone diversamente abili

1. L’istruttoria del procedimento è demandata ad un’apposita commissione, denominata “Commissione Consultiva per l’esame delle richieste e delle esigenze delle persone diversamente abili”, che rilascia il parere per le “concessioni” degli spazi generici e personalizzati riservati ai veicoli di persone diversamente abili.
2. La Commissione è composta da:
 - il Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato;
 - il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio o da un suo delegato;
 - il Responsabile dell’Ufficio Socio-Culturale o da un suo delegato;

La Commissione si riunisce periodicamente in base alle richieste da evadere.

Art. 6

Procedimento

1. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:
 - recepimento ed esame della domanda di concessione corredata di documentazione medica;
 - istruttoria della Commissione;
 - rilascio o diniego dello spazio personalizzato o generico.
2. La Commissione tiene un registro di tutte le concessioni rilasciate o denegate, anche negli anni precedenti con i riferimenti e le motivazioni dei requisiti di legge che hanno dato luogo al rilascio o al diniego.

Art. 7

Titoli per il rilascio della concessione degli stalli di sosta

1. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, **se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile**, può essere concessa **nelle zone ad alta densità di traffico**, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".
2. Il richiedente, ai fini del rilascio della concessione, dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) **se il diversamente abile guida l'auto:**
 - copia dell'autorizzazione in deroga per la mobilità rilasciata a suo favore (c.d. "contrassegno invalidi");
 - copia della patente di guida speciale per gli invalidi e minorati fisici;
 - copia della carta di circolazione del veicolo, dalla quale risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli artt. 327 e 328 del D.P.R. n.495 del 16 Dicembre 1992, "regolamento di esecuzione al Codice della Strada";
 - autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, di non essere in possesso, ovvero non avere l'uso di box e di posto auto su area privata, nel raggio di 100 metri dal luogo di residenza, idonei per il ricovero del veicolo (l'idoneità sarà verificata con apposito sopralluogo a cura del Comando Polizia Municipale preposto al rilascio del provvedimento di concessione).
 - b) **se il diversamente abile è impossibilitato alla guida dell'auto:**
 - copia dell'autorizzazione in deroga per la mobilità rilasciata a suo favore (c.d. "contrassegno invalidi");
 - copia del certificato di invalidità (totale permanente o parziale) da cui si evince *l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore*, rilasciato dall'Autorità Sanitaria Locale competente, ovvero, nel caso di persone non vedenti, copia del certificato di invalidità rilasciato dall'apposita commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili;
 - copia della carta di circolazione di un veicolo di proprietà di un componente del proprio nucleo familiare;

- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, di non essere in possesso, ovvero non avere l'uso di box e di posto auto su area privata, nel raggio di 100 metri dal luogo di residenza, idonei per il ricovero del veicolo (l'idoneità sarà verificata con apposito sopralluogo a cura del Comando Polizia Municipale preposto al rilascio del provvedimento di concessione).

Art. 8

Spazi riservati antistanti le abitazioni dei disabili

Lungo le vie prive di marciapiede ovvero dove lo stesso sia particolarmente ridotto, o per altri motivi pregiudizievoli alla mobilità del disabile, il Sindaco, con propria Ordinanza, potrà vietare la sosta dei veicoli nello spazio antistante le abitazioni del disabile. Il divieto interesserà esclusivamente lo spazio antistante la porta di accesso dell'abitazione per una larghezza non superiore a mt. 1,50.

Art. 9

Procedura istruttoria

1. La domanda, corredata dalla documentazione di cui al precedente art.6, oltre che all'indicazione, quanto più precisa possibile, del sito in cui si richiede venga realizzato lo stallo di sosta, dovrà essere indirizzata al Comune di Altavilla Milicia – Comando Polizia Municipale, che provvederà alla verifica istruttoria unitamente ai componenti della Commissione di cui all'art.4 del presente Regolamento.
2. Il Comandante della Polizia Municipale conclude il procedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza quando questa è corredata da tutti gli elementi e/o documenti sopraindicati, salvo interruzioni del termine per richiesta di ulteriori chiarimenti e/o integrazioni necessarie per il rilascio della "Concessione".

Art. 10

Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli stalli di sosta personalizzati

1. Le spese per la realizzazione e manutenzioni degli spazi di sosta, con segnaletica verticale ed orizzontale, ovvero la soppressione in caso di revoca degli spazi di sosta in contrasto con il presente regolamento e con la vigente normativa, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.